

FISCO

Una Srl si eredita sempre, ma seguendo regole precise

Mio padre è morto 7 mesi fa ed era socio in una s.r.l. con i suoi fratelli. Per sapere che tipo di diritto successorio ho acquisito, devo sapere cosa prevede lo statuto della società?

La legge prevede che le partecipazioni in società a responsabilità limitata siano liberamente trasmissibili, non solo per atto tra vivi, ma anche a causa di morte del socio. Ne consegue che gli eredi di un socio di srl, di regola, succedono al socio defunto.

Tuttavia, i soci superstiti possono avere interesse ad evitare che nella compagine sociale entrino per effetto di successione, soggetti sconosciuti. Per rendere concreto tale interesse è necessario che l'atto costitutivo della srl preveda espressamente delle limitazioni al libero trasferimento delle quote agli eredi del socio defunto. L'atto costitutivo può prevedere delle clausole che stabiliscono la non trasferibilità delle quote, sia in via assoluta che in forma relativa (cioè subordinata al gradimento da parte degli organi sociali, di soci o di terzi), oppure la consolidazione della quota del defunto in capo agli altri soci, o ancora l'obbligo di acquisto della quota del defunto da parte degli altri soci.

Queste clausole, però, se possono impedire o limitare l'ingresso degli eredi nella compagine sociale della srl, in nessun caso possono impedire agli eredi di ottenere la liquidazione della quota del defunto in alternativa all'acquisto della quota di socio. La legge stabilisce che se le clausole dell'atto costitutivo impediscono in assoluto la trasmissibilità a causa di morte della

partecipazione o ne subordinano il trasferimento al mero gradimento degli organi sociali, di soci o di terzi, senza introdurre alcuna disposizione in ordine alle modalità di rimborso del valore della quota né un termine entro cui debba avvenire la liquidazione della partecipazione, gli eredi del socio defunto possono esercitare il diritto di recesso dalla società. La stessa facoltà spetta anche qualora l'atto costitutivo preveda una modalità di calcolo del rimborso in favore degli eredi differente rispetto a quella prevista dall'articolo 2473 del codice civile (in proporzione del valore del patrimonio).

Nel suo caso, sarà necessario verificare se l'atto costitutivo o lo statuto della srl di cui il padre defunto era socio prevedono delle clausole che limitano in qualche maniera il trasferimento della partecipazione. Si ricorda che in ambito societario i diritti si prescrivono nel termine di cinque anni dal momento in cui possono essere fatti valere. Pertanto, in caso di inerzia dei soci superstiti a regolare le conseguenze della morte del socio in base all'atto costitutivo, sarà onere degli eredi provocare il compimento degli atti necessari a far sì che si verifichi la condizione per l'acquisto o meno della quota di socio. In ogni caso gli eredi non resteranno senza tutela. Se ad esempio i soci superstiti esprimono voto negativo al subentro degli eredi nella società,

questi ultimi avranno sempre diritto alla liquidazione di una somma di denaro che vada a compensare il mancato subentro. Nell'ipotesi di intransmissibilità assoluta della quota o di trasferimento subordinato al mero gradimento di terzi, gli eredi avranno diritto di recedere dalla società, con obbligo per i soci superstiti di liquidare la quota del defunto al valore di mercato (calcolato in proporzione al valore del patrimonio sociale) entro 180 giorni dalla comunicazione di recesso. Va però sottolineato che in questo caso sono ritenute valide eventuali clausole che impediscano il recesso prima del decorso di un determinato periodo di tempo, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione. Peraltro, nel silenzio dell'atto costitutivo o dello statuto, qualora gli eredi non siano interessati a subentrare al defunto, potrà essere verificata la disponibilità dei soci superstiti ad acquisire la quota del medesimo, corrispondendone il valore agli eredi stessi.

Avv. Marco Agami
Ceccon & Associati - Padova

NOTA BENE: sul numero scorso della rubrica, uscito lunedì 2 luglio, la risposta alla domanda sull'Iva dei minimi è comparsa senza firma. Ce ne scusiamo con i lettori e con l'interessata. L'autrice è stata la dottoressa Maria Teresa Petrarolo.

LAVORO

Maltrattare i dipendenti è un reato

Ho trovato impiego presso un'officina, assunto con contratto di inserimento. Purtroppo i rapporti con il mio datore di lavoro si sono incrinati. Egli ha cominciato ad insultarmi e ad umiliarmi davanti ad altri dipendenti. Ho deciso di dimettermi. Vorrei sapere se posso fargli causa per il reato di maltrattamenti.

Sì. Le molestie, gli abusi, gli insulti e le umiliazioni psichiche o fisiche nell'ambiente di lavoro, oltre al mobbing, risarcibile in sede civile, possono configurare il delitto di maltrattamenti (art.572 c.p.). Questa norma, nata per punire le vessazioni in famiglia, è stata estesa anche all'ambito lavorativo, a condizione che si tratti sempre di un rapporto "para-familiare", in cui il datore di lavoro esercita una forma di supremazia sul lavoratore, come accade nel lavoro subordinato. Se in questo contesto si verificano episodi che comportano uno svilimento della dignità fisica e morale della vittima, il reato sussiste. Se poi, a causa di questi comportamenti, la vittima è costretta a lasciare il posto, può concorrere anche il reato di violenza privata (art.610 c.p.).

Avv.to Barbara Bruno

In collaborazione con

Professionisti.it

www.professionisti.it - Numero Verde 800 901 335

Email: info@professionisti.it

RISARCIMENTI

L'appropriazione indebita viene estinta

Ho avviato una causa penale per il reato di cui all'articolo 646 del codice penale: appropriazione indebita. Oggi è arrivata comunicazione del Tribunale di fissazione della prima udienza. Qualche giorno fa ho ricevuto lettera informale di controparte che proponeva la restituzione della somma dovuta. Sono intenzionato ad accettare, ma chiedo quale sarebbe la sorte della causa penale qualora decidessi di accettare la somma offertami. Inoltre, potrei avanzare pretese per i danni morali?

Se l'appropriazione indebita inerisce una somma di denaro, la restituzione deve prevedere anche interessi (esclusi solo in caso di prestito pattuito esplicitamente senza interessi), la rivalutazione e le eventuali spese sostenute per il recupero del credito, il tutto calcolato dalla data della messa in mora. Restituita la somma, il reato viene meno, per cui sarà il giudice a rilevare, di fatto, l'estinzione del reato, invitandovi ad una remissione di querela. Quanto al danno morale: è difficile da provare nel caso di specie.

Avv. Barbara Sartirana
Studio Legale
avv.to Barbara Sartirana

FAMIGLIA

Mantenere i figli, dovere "a termine"

Sono una trentenne laureata, lavoratrice part-time a progetto. Percependo uno stipendio di 600 euro mensili, la mia famiglia è tenuta per legge a contribuire al mio mantenimento?

L'obbligo del mantenimento dei figli trova il suo limite temporale nella maggiore età, coniugato con l'autonomia economica. Tradurre quest'ultimo concetto in pratica comporta molte incertezze che lasciano spazio a molteplici interpretazioni. Non è sbagliato affermare che se il figlio ha raggiunto la maggior età, godendo buona salute e non avendo motivi patologici per non studiare o non lavorare, il genitore può anche pensare di porre fine al proprio dovere di mantenere il figlio fannullone. Il Codice Civile in materia (art. 433 e seguenti) pone l'obbligo di mantenimento in capo a varie tipologie di familiari. Ma questo comporta che anche i figli sono obbligati a mantenere i genitori in caso di bisogno. Possiamo insomma affermare che se la signora in questione gode di buona salute e si è introdotta nel mondo del lavoro, non potrà invocare ulteriore aiuto da parte della famiglia.

Avv. Carlo Mursia
Studio legale Mursia